

N. 455/2009 R.G. SEQUESTRI**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
SEZIONE SPECIALE RIESAME

06/38792410-2084-2417-2449 FAX 06/38792416 - 06/39736244

composto dai Signori Magistrati:

1) Dott. TAURISANO FRANCESCO	Presidente
2) Dott. CRISCUOLO ANNA	Giudice
3) Dott. DELLA CASA LUCA	Giudice

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**O R D I N A N Z A**

nell'interesse di:

- GENCHI GIOACCHINO nato a CASTELBUONO (PA) il 22-08-1960

Vedi allegato.

Il 19 marzo 2009, il difensore di Genchi Gioacchino, nato a Castelbuono (Pa) il 22 agosto 1960, presentò richiesta di riesame del decreto n. 5033/2009 con cui il pubblico ministero presso il tribunale di Roma, in data 11 marzo 2009, aveva ordinato la perquisizione locale e dei sistemi informatici e il conseguente sequestro "del corpo di reato e di quanto pertinente a reato e dei dati informatici".

La provvisoria incolpazione storicizzata dalla pubblica accusa nei confronti del Genchi è, così, articolata: "1. per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 323 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della l.

20.6.2003, n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisiva, elaborava e trattava illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso a numerosi parlamentari intenzionalmente arrecando agli stessi un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e delle relative disposizioni di attuazione previste dalla legge n. 140 del 2000 (rectius: 2003). In

1

17

Roma, acc. il 21.1.09; 2. del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 323 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, acquisiva i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza senza il rispetto delle relative procedure con danno per la sicurezza dello Stato. In Roma, acc. il 7.2.09”.

L'atto di ricerca probatoria, qui avversato, fu adottato dal pubblico ministero in forza del contesto fattuale devoluto dagli investigatori e raffigurato nelle informative n. 589/2-47-2007, del 21 gennaio 2009, e n. 200/3-1, del 07 febbraio 2009.

La prima delle due informative, quella del 21 gennaio 2009, costituiva “seguito alle annotazioni di polizia giudiziaria numero 589/2, 589/2-7, 589/2-16, 589/2-16-1, 589/2-16-2 e 589/2-45, rispettivamente del 12/01/2008, 17/03/2008, 23/04/2008, 03/06/2008, 03/06/2008 e 30/07/2008.”, annotazioni non trasmesse al tribunale, indirizzata “Alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro”; la seconda informativa, quella del 07 febbraio 2009, era una “annotazione di polizia giudiziaria relativa al procedimento penale nr. 5033/09 R.G.N.”, indirizzata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale di Roma.

L'organo accusatorio indagante asseriva nel denunciato decreto che dalle due informative surrichiamate

emergessero "gravi indizi in ordine ai reati di cui in epigrafe" e che, "ai fini della prosecuzione delle indagini" fosse "necessario acquisire agli atti del procedimento: a. tutti i dati e i documenti informatici e cartacei, relativi al procedimento n. 06/2057 R.G. PM Catanzaro c.d. indagine <Why not?>, che risultino ancora in possesso dell'indagato, con particolare riguardo ai dati esterni di traffico telefonico relativi alle utenze in uso a parlamentari ovvero a quelle in per le quali sia stato opposto il segreto di Stato; b. le informazioni relative alla struttura del database, prive dei dati, che siano eventualmente ancora in possesso del Genchi, che popolano le varie tabelle costituenti il database stesso; c. le procedure di analisi e di richiesta operanti sui dati registrati all'interno (c.d. <stored procedure> e <view>) e all'esterno dei database; d. i dati di <log> relativi alle transazioni effettuate ed alle attività di salvataggio dei dati (backup) o di ripristino degli stessi (restore), senza acquisire i dati cui le singole righe di <log> fanno riferimento; e. i dati relativi ad eventuali collegamenti e/o interrogazioni tra le informazioni acquisite nell'ambito del procedimento n. 06/2057 R.G. PM Catanzaro c.d. indagine <Why not?>, e i dati presenti in altri archivi informatici comunque nella disponibilità dell'indagato, da attuarsi con modalità tali da garantire il rispetto del segreto delle indagini preliminari dei relativi procedimenti penali; f. l'elenco delle utenze/credenziali abilitate all'accesso al sistema prive di password con i relativi profili di utilizzo, presenti sia all'interno del

database sia nel sistema di autenticazione; g. la configurazione del sistema di protezione della base dati e di accesso all'intero sistema, con particolare riferimento agli indirizzi IP abilitati ad utilizzare le applicazioni e i dati; h. qualsiasi altra indicazione tecnica, ovunque rinvenibile, utile alla ricerca delle informazioni tecniche sopra descritte. Così, il pubblico ministero, muovendo dal "fondato motivo per ritenere che presso i sistemi informatici nella disponibilità dell'indagato installati in 1. via Paolo Gili 60, Palermo (sede legale della C.S.I. s.r.l.), 2. via C. da Rovetto 10, Trabia (Pa) (sede sociale della C.S.I. s.r.l.), 3. P.zza Principe di Camporeale 64, Palermo (sede della C.S.I. s.r.l.), 4. C.da Mandrazze, Castelbuono, (Pa), luoghi dove risulta attivo indirizzo IP del sito internet [www.gioacchinogenchi.it](http://www.gioacchinogenchi.it), nonché nell'abitazione ovvero in qualunque altro luogo a disposizione del Genchi; nonché nei luoghi suindicati e negli automezzi nella disponibilità di Gioacchino Genchi, (potessero) rinvenirsi documenti cartacei, nonché dati informatici, programmi informatici o tracce pertinenti ai reati di cui sopra", ordinò "la perquisizione dei luoghi e dei sistemi indicati in premessa e il sequestro del corpo di reato e di quanto pertinente a reato e dei dati informatici...". Il decreto fu eseguito il 13 marzo 2009 dalla polizia giudiziaria delegata.

Il tribunale, considerato che gli atti trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 324 del cod. proc. pen., sono stati depositati e, quindi, sono conosciuti dalla difesa, fa

espresso e integrale rinvio ricettizio al compendio espositivo delle due informative di polizia giudiziaria del 21 gennaio e del 07 febbraio dell'anno 2009 menzionate sopra (vds. folii 14 e 15 del fascicolo) e al contenuto degli atti esecutivi del gravato decreto (folii 1-12 del fascicolo); significando che essi costituiscono parti essenziali dell'ordinanza.

Nel corso del procedimento incidentale, il difensore, nell'udienza del 06 aprile, produceva memoria argomentativa dei motivi fondanti l'impugnazione e un voluminoso protocollo costituito, tralaltro, da duecentosette documenti cartacei estratti dal supporto informatico formato da "cd rom" intitolato "atti riesame del 6/4/2009", completo di indice descrittivo dei duecentoquarantanove documenti registrati; nell'odierna udienza, il difensore produceva nuovo "cd rom", denominato "atti riesame del 8/4/2009", con allegato indice illustrativo dei documenti contenuti.

L'impugnante versava spontanee dichiarazioni, come riprodotte nel verbale di udienza.

Il tribunale osserva che l'analisi degli elementi di fatto costitutivi del campo cognitivo e valutativo raffigura un quadro fenomenologico in cui la figura del dottor Genchi Gioacchino si posiziona come ausiliario del dottor Luigi de Magistris, all'epoca, sostituto del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, titolare delle indagini preliminari condotte nell'ambito del procedimento penale iscritto sotto il n. 2057/2006.

La trama proposizionale del tema accusatorio proposto sotto i capi 1) e 2) della provvisoria contestazione identifica la posizione del Genchi come soggetto agente: "... nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris ...".

Questo è un fatto storico e non è in discussione.

Il dottor De Magistris nominò il dottor Genchi come suo consulente tecnico, allo scopo di conseguire risultati utili e funzionali al contesto di ricerca e di scoperta probatoria dei fatti di reato su cui egli investigava.

La nomina del dottor Genchi avvenne secondo la norma dell'articolo 359 del cod. proc. pen., che statuisce: "Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine."

Giova porre in evidenza che il codice penale sussume sotto l'articolo 366 la seguente fattispecie legale, ostensibile anche alla figura del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, : "Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo

ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 euro a 516 euro.

**Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi alla Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.**

**Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.**

**Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte."**

L'esame della norma dell'articolo 359 del codice di rito consegna all'interprete un primo fondamentale dato di conoscenza: il consulente nominato dal pubblico ministero "non (può) rifiutare la (sua) opera".

Il dottor Genchi Gioacchino, acquisita la qualità di consulente tecnico, non poteva rifiutarsi di prestare la sua opera professionale della quale il pubblico ministero dottor De Magistris, che lo aveva nominato, intendeva avvalersi nello specifico del procedimento penale n. 2057/2006.

La disamina della surriportata norma incriminatrice dell'articolo 366 del codice sostanziale consegna all'interprete un altro dato di rilevante conoscenza:

**"Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito ... ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di**



**comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 euro a 516 euro.”; ma, non basta; il legislatore estende “Le stesse pene ... a chi, chiamato dinanzi alla Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta ... di assumere o di adempiere le funzioni medesime.”, e precisa che “Le disposizioni precedenti si applicano ... ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.”, con la previsione che “Se il colpevole è un perito ... la condanna importa l’interdizione dalla professione o dall’arte.”.**

Il dottor Genchi, nominato consulente tecnico del pubblico ministero dottor De Magistris non poteva opporre il rifiuto di assumere, prima, e di adempiere, poi, le funzioni conferitegli dall’organo della pubblica accusa, senza essere incolpato del fatto di reato preveduto dall’articolo 366 del cod. pen., subendo, “in caso di condanna”, l’interdizione dalla sua professione.

Definita l’area di legalità, processuale e sostanziale, entro cui maturò la funzione del dottor Genchi Gioacchino come consulente tecnico nominato dal pubblico ministero presso il tribunale di Catanzaro, nel procedimento penale n.

2057/2006, procediamo oltre nello scrutinio cognitivo e valutativo della condotta di reato di cui egli è, allo stato, incolpato, nell’esercizio di siffatta funzione.

L'organo dell'accusa contesta al precitato due fatti di reato, entrambi, è bene rimarcarlo, **a condotta monosoggettiva**, sussunti sotto il paradigma legale dell'articolo 323 del codice penale, incolpandolo, quanto al primo (capo n. 1), di avere operato "in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della l. 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento ...".

La norma dell'articolo 4, appena citato, recita: "1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale o di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede l'autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il

quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa."

Rivisitando la norma ai fini del presente incidente, essa deve essere letta così: "1. Quando occorre ... nei confronti di un membro del Parlamento ... acquisire tabulati di comunicazioni ... l'autorità competente richiede l'autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire ...".

La lettura della norma determina la conclusione che la competenza (e la responsabilità) a richiedere l'autorizzazione "de qua agitur" era di stretta e esclusiva prerogativa del pubblico ministero presso il tribunale di Catanzaro, dottor Luigi De Magistris, il quale aveva emessi i decreti di acquisizione dei tabulati di comunicazioni da eseguire.

Nessuna competenza nella materia "de qua" riferibile al consulente tecnico del pubblico ministero, dottor Genchi. Nessuna responsabilità imputabile al medesimo.

La norma evocata, in modo espresso, dall'accusa nel costrutto contestativo sub 1) della rubrica provvisoria fissa, in termini chiari e specifici, la competenza alla attivazione della procedura di richiesta autorizzatoria e, di certo, essa non permette di involgere in essa il consulente tecnico del pubblico ministero.

Lo studio dei documenti prodotti dal difensore dell'impugnante apre uno scenario di conoscenza storico-rappresentativa all'interprete, raffigurando, in modo netto e incontestabile, che il consulente tecnico Genchi Gioacchino, esercitando le proprie specifiche competenze tecniche, presupposto logico-giuridico della sua nomina, ai sensi dell'articolo 359 del codice di rito, aveva adempiute le sue funzioni di ausiliario del pubblico ministero dottor De Magistris, prestando la sua opera legalmente dovuta, per gli effetti del suddetto articolo 359 coordinato con l'articolo 366 del codice penale.

Ma, non solo.

La disamina del voluminoso corpo documentale prodotto dal difensore descrive, anche, l'ampiezza e la rilevanza dell'attività svolta dal dottor Genchi quale consulente tecnico nominato da uffici del pubblico ministero presso diversi tribunali, allo scopo di prestare la sua opera professionale nella ricerca probatoria in delicati procedimenti penali. L'emissione dei decreti acquisitivi da parte del pubblico ministero originò dalla "relazione 01 del 29-03-2007 dal titolo <trasmissione elaborazione di sintesi con elenco delle

11

11

utenze per le quali si segnala l'opportunità di disporre l'acquisizione e lo sviluppo dei dati di traffico, sulla base delle risultanze dell'indagine tecnica delegata>, redatta dal consulente tecnico -dr. Gioacchino Genchi- nell'ambito del p.p. 2057/06 mod. 21 della Procura della Repubblica di Catanzaro - P.M. dr. Luigi de Magistris", costituente il documento n. 1 prodotto dal difensore.

All'epoca, l'unica persona sottoposta alle indagini nel procedimento penale n. 2057/2006 era Saladino Antonio; giustappunto, per la ricerca probatoria involgente la posizione del Saladino il pubblico ministero decretò le acquisizioni "de quibus".

La relazione del 29 marzo 2007 segnalava all'attenzione del pubblico ministero l'utenza di telefonia mobile n. "335.353656", intestata a Ilari Stefania.

Nessun elemento di fatto consente di affermare che, a quella data, il consulente tecnico sapesse che l'utenza in parola fosse in uso al senatore Pisanu.

Il 31 marzo 2007, il pubblico ministero emise il decreto di acquisizione di tabulati di traffico telefonico: documento n. 2 della produzione difensiva.

Il 20 aprile 2007, il dottor Genchi inoltrò la relazione "02 dal titolo < trasmissione elaborazione di sintesi con elenco delle utenze e dei codici di apparati IMEI per i quali si segnala l'opportunità di disporre l'acquisizione e lo sviluppo dei dati di traffico, sulla base delle risultanze dell'indagine tecnica delegata>, redatta dal consulente tecnico -dr. Gioacchino

Genchi- nell'ambito del p.p. 2057/06 mod. 21 della Procura della Repubblica di Catanzaro - P.M. dr. Luigi de Magistris", costituente il documento n. 3.

Con la relazione del 20 aprile 2007, il consulente tecnico indicò al pubblico ministero l'opportunità dell'acquisizione del tabulato dell'utenza di telefonia n. "0032496583634" riferita a Gozi Sandro.

Occorre segnalare che di tale utenza non si riscontra traccia nella informativa dei carabinieri.

Nessun dato disponibile significa che il consulente tecnico fosse a conoscenza della appartenenza del Gozi alla Camera dei Deputati; conoscenza che il consulente guadagnerà, solo, successivamente.

L'utenza su riportata era operativa in Belgio e ciò determinò, vieppiù, l'errore conoscitivo.

Il Gozi assunse la qualità di deputato, solo, a seguito delle dimissioni dell'on. Prodi dopo le elezioni del 09 e 10 aprile 2006.


Altre utenze di telefonia riconducibili al Gozi erano: "339.3400577", non indicata nella informativa dei carabinieri, "347.3306873".

Con la relazione del 20 luglio 2007, il consulente tecnico sottopose al pubblico ministero, altresì, l'acquisizione del tabulato di traffico afferente l'utenza mobile n.

"335.1282774", intestata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; ma, in uso a soggetto non ancora identificato a quella data.

La disamina della relazione in argomento evidenzia che i tabulati del traffico relativo alle due utenze riferibili a Saladino Antonio storicizzavano, il 24 giugno 2006, una telefonata in uscita, e, in data 12 e 13 settembre 2006, un messaggio "sms" in entrata, su entrambe le utenze mobili in uso al Saladino; telefonata e messaggio che connettevano le utenze del Saladino alla utenza mobile n. "335.1282774" intestata al suindicato Dipartimento.

Ancora, con la relazione del 20 aprile 2007, il consulente tecnico segnalò l'opportunità della acquisizione dei tabulati di traffico inerenti, rispettivamente, alle utenze di telefonia nn. "335.331222", "335.5666129", "347.8563200", "06.3243170" e "0961918133", ognuna intestata e in uso a Loiero Agazio, presidente della regione Calabria a fare data dal mese di aprile dell'anno 2005; quindi, rivestente siffatta carica regionale alla data della relazione "de qua", per cui la sua posizione non comportava l'applicazione delle guarentigie di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Sempre con la stessa relazione, il consulente, tenuto conto dei contatti intercorsi con le utenze di Saladino Antonio, invitò il pubblico ministero a autorizzare l'acquisizione del tabulato di traffico riguardante l'utenza mobile n. "335.5361848" riferita, in base agli elementi conoscitivi disponibili, a Mazzoran Gianni di Monastier di Treviso; orbene, non riconducibile all'on. Domenico Minniti. Il 20 aprile 2007, il pubblico ministero, sulla base del quadro fattuale rimesso dal consulente con la prefata relazione



espositiva, adottò nuovo decreto acquisitivo di tabulati di traffico telefonico: documento n. 4.

Il 09 luglio 2007, il consulente tecnico dottor Genchi presentò la relazione distinta dal numero 8 nell'indice prodotto dal difensore.

Deve significarsi che con essa l'estensore rappresentava al pubblico ministero: "Con tali considerazioni sospendiamo, allo stato, la valutazione di merito degli elementi di merito emersi dallo sviluppo dei dati di traffico acquisiti, nell'attesa delle determinazioni che sul punto vorrà adottare l'Ufficio, anche in ordine alla richiesta di autorizzazione al Senato della Repubblica, di acquisizione ed utilizzazione dei dati di traffico telefonici delle SIM GSM intestate al sen. Giancarlo Pittelli, nonché di tutte le IMEI e le SIM GSM nel tempo utilizzate con le medesime utenze": pagina 20 della relazione.

Ancora, nella pagina 22 della citata relazione, il consulente tecnico scriveva: "Quando abbiamo recuperato le annotazioni dalle memorie dei cellulari sequestrati ad Antonio Saladino - frattanto recapitatici dalla polizia giudiziaria- ci siamo accorti che il numero della SIM GSM (03207404480) intestata alla DELTA S.P.A. era registrato nelle memorie di ben due SIM GSM e due cellulari di Antonio Saladino (il Nokia E61 ed il Nokia 9300) con l'annotazione <Romano Prodi cellulare>. Il dato evidenziato lascia quindi ragionevolmente presumere - anche sulla base di ulteriori valutazioni che saranno in appresso dedotte - che



la SIM GSM (03207404480) intestata alla DELTA S.P.A. fosse in uso al Prof. Romano Prodi che, in atto, ricopre la carica di deputato, oltre che di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ogni ulteriore acquisizione, sviluppo e concreta utilizzazione processuale dei dati di traffico telefonico della SIM GSM (03207404480) intestata alla DELTA S.P.A., come pure dei diversi 10 cellulari con i quali risulta nel tempo utilizzata, nonché delle ulteriori SIM GSM utilizzate coi medesimi cellulari, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Camera dei Deputati, ove il Prof. Romano Prodi è stato proclamato eletto il 21-04-2006, a seguito delle ultime elezioni politiche di quella primavera. Valuterà l'Ufficio la possibile utilizzazione dei dati di traffico delle utenze DELTA S.P.A., nonché l'acquisibilità degli ulteriori tabulati delle IMEI e delle SIM GSM collegate all'utenza, per il periodo antecedente alla proclamazione del 21-04-2006, quando il Prof. Romano Prodi non era investito da alcun mandato parlamentare.”.

Il 12 luglio 2007, il pubblico ministero, dottor De Magistris, richiese il consulente dottor Genchi per l'inoltro di una relazione illustrativa delle utenze di telefonia per cui si rendesse necessaria l'attivazione della procedura di richiesta autorizzatoria in virtù della legge sulle guarentige n. 140 del 2003.

Analogamente, il 25 luglio 2007, il consulente tecnico redasse la relazione distinta dal n. 12, quando riscontrò che l'utenza mobile n. “335.1282774”, intestata al Dipartimento

16

17

dell'Amministrazione Penitenziaria, trattata nella relazione del 20 luglio 2007, fosse riferibile al sen. Mastella.

E così, proseguendo nell'analisi dei documenti prodotti dal difensore, il consulente tecnico dottor Genchi prestò la sua opera professionale, agendo a seguito di tutti gli altri decreti di acquisizione emessi dal pubblico ministero: atti di investigazione tutti depositati dalla difesa e fissati sul supporto informatico "cd rom" prodotto, a cui il tribunale, svolta la doverosa verifica conoscitiva e valutativa, rinvia in modo ricettizio; significando che tutti i documenti così registrati debbano considerarsi qui riprodotti.

La contestazione accusatoria procede, addebitando al consulente tecnico dottor Genchi che, agendo in violazione della su trascritta norma dell'articolo 4 - ma si è già argomentato che proprio lo statuto regolativo della norma in tema di richiesta autorizzatoria non legittima la configurazione di alcuna violazione da parte del Genchi - egli "acquisiva, elaborava e trattava illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso a numerosi parlamentari intenzionalmente arrecando agli stessi un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e delle relative disposizioni di attuazione previste dalla legge n. 140 del 2000 (rectius: 2003).

Le attività di acquisizione, di elaborazione e di trattamento dei dati storicizzati nei tabulati attestanti il traffico telefonico compiute dal consulente tecnico dottor Genchi non possono definirsi illecite.

Egli non violò le guarentigie a tutela dei parlamentari interessati dalle acquisizioni dei tabulati di traffico telefonico; lo studio dei documenti versati alla cognizione apprezzativa del tribunale produce per l'interprete un risultato esperienziale contrario, come suesposto e dimostrato.

Il consulente tecnico acquisì i tabulati documentanti il traffico relativo a utenze telefoniche, agendo, di volta in volta, in forza del decreto autorizzatorio emesso dal pubblico ministero, comunicandogli ogni emergenza di conoscenza storica circa il coinvolgimento di membri del Parlamento come soggetti intestatari ovvero utenti di utenze di telefonia: cfr. casi del sen. Giancarlo Pittelli e dell'on. Romano Prodi su riferiti, relazione del 09 luglio 2007, e del sen. Mastella, relazione del 25 luglio 2007.

Non sussiste profilo di illiceità nella condotta acquisitiva del dottor Genchi; nè è rinvenibile illiceità nell'esercizio delle funzioni di elaborazione e trattamento dei dati, legittimamente e lecitamente raccolti in forza dei provvedimenti del pubblico ministero; funzioni legalmente dovute nella qualità di consulente tecnico.

E procediamo al fatto di reato contestato sotto il capo n. 2) della provvisoria rubrica incolpativa: "del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 323 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, acquisiva i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza senza il rispetto delle relative procedure con danno per la sicurezza dello Stato. In Roma, acc. il 7.2.09”.

L'analisi logica e storica della condotta contestata significa all'interprete, in primo luogo, che il pubblico ministero enuncia, in termini di evidente genericità e indeterminatezza, che il consulente tecnico dottor Genchi omise “il rispetto delle procedure” nel procedimento acquisitivo dei tabulati di traffico relativi a utenze di telefonia “in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza”.

Il pubblico ministero manca di definire la specificità e la concretezza della violazione addebitabile al consulente tecnico, strutturante il “factum” costituente il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale; così, ledendo il diritto di difesa e impedendo al tribunale di comprendere, prima, e di controllare, poi, la conformità della effettualità investigata allo schema legale configurato.

La lettura della annotazione di polizia giudiziaria, datata 07 febbraio 2009 (folio 15 del fascicolo trasmesso), permette di accertare che sei utenze telefoniche fossero intestate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quattro al Ministero della Difesa - R.U.D. (raggruppamento unità difesa), una al Ministero dell'Interno, una a Stellato Massimo.

Il tribunale non rinviene la norma di legge ovvero di regolamento che sia di riferimento nella fattispecie addebitata al dottor Genchi, e che impedisse ovvero invalidasse la condotta acquisitiva dei tabulati di traffico telefonico in questione da parte del consulente tecnico, il quale agì nell'esercizio delle sue funzioni di ausiliario del pubblico ministero dottor De Magistris, emittente i decreti di autorizzazione per l'acquisizione.

Nè è dato comprendere il nocumento per la sicurezza dello Stato nella fattispecie "de qua agitur".

Esaurita l'opera di controllo sollecitata dall'impugnante in questa sede incidentale, il tribunale ritiene utile riportare la norma incriminatrice dell'articolo 323 del codice penale visitata dalla accusa per la provvisoria incolpazione; essa così recita: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Il reato di abuso di ufficio, connotato da violazione di norme di legge o di regolamento, è configurabile non solo quando

la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassi ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine. Le condotte monosoggettive rappresentate dalla pubblica accusa sotto i capi 1 ) e 2) storicizzanti, allo stato, le provvisorie contestazioni nei confronti di Genchi Gioacchino, non sono corrispondenti alla ipotesi di reato prevista dall'articolo 323 del codice penale.

Il tribunale ritiene che tra i fenomeni fattuali come descritti sotto i capi 1) e 2), e sopra analizzati, e il paradigma legale di cui all'articolo 323 del codice penale non ricorra, "rebus sic stantibus", corrispondenza.

Il percorso ragionativo è giunto al termine; il tribunale non può che registrare la neutralizzazione, allo stato, del teorema incolpativo come prospettato dall'accusa e l'esito di annullamento dell'avversato decreto.




P. Q. M.  
ANNULLA

l'epigrafato decreto, mandando la cancelleria per gli  
adempimenti di rito.

Roma, li 08 aprile 2009

Presidente, est.  
dr. Francesco Taurisano

~~IL CANCELLIERE/03  
Gemma Fabiano~~



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria ✓  
IL 16 APR. 2009



~~CANCELLIERE/03  
Gemma Fabiano~~